

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

CONVENZIONE PER TIROCINIO STUDENTI DEL CORSO DI OPERATORI SOCIO SANITARI

TRA

L'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – C.F. 04733051009, con sede in Roma - Piazza Carlo Forlanini n. 1, in persona del Legale rappresentante Prof. Aldo Morrone, nato a Sessa Aurunca (CE) l'11.01.1954 e domiciliato per la carica in Roma, Piazza Carlo Forlanini n. 1.

E

L'Istituto Romano San Michele C.F. 80112430584 con sede in Roma - Piazzale Antonio Tosti n. 4 in persona del Direttore Amministrativo Dott. Felicioni Stefano, nato a Roma il 22.08.1958 domiciliato in Roma

PREMESSO

Che in base alle Delibere Regionali n. 1501 del 15.11.2002 – allegato B: "Linee Guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura dell'Operatore socio – sanitario" n. 1509 del 21.11.2002, n. 129 del 22 marzo 2006 "approvazione programmi didattici dei percorsi formativi per la figura professionale "Operatore Socio – Sanitario" ai sensi delle D.G.R. n. 2004 del 21 dicembre 2001; D.G.R. n. 29 del 7 gennaio 2005 e D.G.R. n. 1501 del 15 novembre 2002 e D.G.R. n. 518 del 4 agosto 2006 – allegato A "Regolamento attuativo dei corsi di formazione per operatore socio sanitario" è previsto l'effettuazione di un tirocinio da parte degli studenti iscritti al Corso per Operatore Socio Sanitario – che l'Azienda è stata autorizzata ad attuare – come parte integrante e qualificante delle attività di formazione e modalità privilegiata ed insostituibile di apprendimento di competenze operative – tecniche, competenze relazionali, competenze acquisite durante le lezioni teoriche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

la presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda e Istituto Romano San Michele - Sede di Tirocinio in ambito sociale territoriale, concernenti l'attivazione di tirocini di tipo applicativo – pratico e/o tirocini di affiancamento nelle attività socio-sanitarie a favore degli studenti che frequentano il corso per Operatori Socio Sanitari

Art. 2

i programmi di tirocinio concordati dall'Azienda con la Sede di Tirocinio hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà coerenti con il profilo dell'Operatore socio sanitario e/o con il progetto dell'iniziativa formativa autorizzata e apprendimento di competenze acquisite durante le lezioni teoriche

Art. 3

i tirocini di tipo applicativo – pratico e/o di affiancamento, di cui alla presente convenzione, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "Sede" è seguita e controllata da un tutor di sede, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e a cui risponderà senza

vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage/tirocinio, nonché da tutor formativi aziendali, coadiuvati per gli aspetti organizzativi dalla Direzione del Corso.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Rispettare l'orario di tirocinio stabilito – informare i tutor delle eventuali variazioni di tale orario che saranno riportate sul modulo di registrazione presenze.

L'Attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da tutor formativi designati dall'Azienda in veste di responsabili didattico-organizzativi e da un responsabile indicato dalla Sede di Tirocinio, tutor di sede.

Per ciascun tirocinante, inserito in Sede di Tirocinio in base alla presenta convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento – allegato sub lettera A – contenente:

- Il nominativo del tirocinante
- I nominativi dei tutor formativi aziendali e del tutor di sede
- Obiettivi del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura
- Le strutture presso cui si svolge il tirocinio.

La frequenza dei tirocini sarà certificata sul libretto dello studente a cura dei tutor che provvederanno anche a valutare lo studente sul livello di competenza raggiunto nelle attività previste

Art. 4

La Sede di Tirocinio si impegna ad accogliere presso le sue strutture, tirocinanti, su proposta dell'Azienda, fino ad un massimo di n. 10 studenti per anno, collaborando con le altre figure del corso alla definizione degli obiettivi di tirocinio, a facilitare il raggiungimento degli obiettivi e a valutare il raggiungimento degli standard prefissati

Art. 5

La Sede di tirocinio si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa, in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli presenti nella convenzione di tirocinio, l'Azienda

Art. 6

L'Azienda assicura il tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative presenti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Sede di Tirocinio si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Azienda.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata o alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

L'Azienda avrà cura di provvedere alle vaccinazioni degli studenti previste dalle vigenti disposizioni legislative

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda e la Sede di Tirocinio.

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della L. 675/1996

Art. 8

la presente Convenzione, non determina alcun onere sia per la Sede di Tirocinio che per l'Azienda, ha la durata di tre anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto, per lo stesso periodo salvo disdetta motivata delle parti da effettuare entro sei mesi dalla scadenza.

Resta inteso che sarà obbligo dell'Azienda inviare richiesta scritta ogni anno per accertare la disponibilità della Sede di Tirocinio ad accogliere gli studenti ed a trasmettere i Progetti formativi e di orientamento (allegato sub lettera A) relativi agli studenti di quell'anno di corso.

Art. 9

il presente atto, in triplice copia, verrà registrato a spese della parte che ne chiederà la registrazione.

Roma, li

PER L'ISTITUTO ROMANO
SAN MICHELE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Felicioni Stefano)

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Prof. Aldo Morrone)

